

UN ESPERIMENTO REGIONALE
PER I NUOVI SERVIZI
AL MERCATO DEL LAVORO
Coniugare il sostegno del reddito con
l'outplacement per attuarne la condizionalità

*Relazione di Pietro Ichino
al convegno promosso dal Gruppo consiliare
Patto Civico – Regione Lombardia
Milano, 23 settembre 2013*

Il problema

- Nel 2012 in Italia **10 milioni** di **contratti di lavoro regolari**, ben distribuiti, dei quali **1,7 milioni** sono **a tempo indeterminato**...
- ... ma i Centri per l'Impiego li ignorano
- due **mondi separati**: chi frequenta i Cpl non accede a quei contratti, e viceversa
- Il sostegno del reddito dei disoccupati non è di fatto soggetto ad alcuna **condizionalità**

I criteri per una soluzione

- Metodo **sperimentale**: incominciare su platea circoscritta, per poi allargare
- Affidare i servizi a chi ne ha il *know-how*
- Attivare gli **incentivi giusti** per i protagonisti:
 - la persona disoccupata: **condizionalità**
 - l'operatore pubblico: **premio di risultato**
 - l'agenzia di *outplacement*: **success fee**
 - l'impresa in crisi occupaz.: **soluzione rapida**
 - l'impresa che cerca lav.: **employment subsidy**

Sperimenta solo chi ci crede

- Sperimenta solo **la Regione** che ci crede e che intende riqualificare la propria spesa
- partecipa soltanto **il disoccupato** che è davvero interessato a rioccuparsi in fretta e accetta le nuove regole
- si coinvolgono solo le **ag. di *outplacement*** che accettano la scommessa comune

Il progetto sperimentale

- Lo Stato pone a disposizione delle Regioni lo schema (basta un articolo inserito in d.l.)...
- ... autorizzando il **collegamento stretto** fra sostegno del reddito, *outplacement* ed *employment subsidy*...
- ... e delineando un meccanismo snello ed efficace di **attivazione della condizionalità**

Il testo dell'articolo unico

Comma 1: la Regione decide se e come attivare l'esperimento

«Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante **delibera della Giunta regionale**, la sperimentazione del dispositivo di **coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva** nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.»

Comma 2: l'esperimento è un'opzione, non un obbligo

La D.G.R. stabilisce

- **l'ambito territoriale**
- l'eventuale limitazione dell'esperimento a determinate **categorie di persone**

«Alle persone disoccupate [...] rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione **è data la facoltà** di optare per il **contratto di ricollocazione**, regolato secondo i commi che seguono.»

Comma 3: Il contenuto del contratto di ricollocazione

Viene definito in **sette punti** il contenuto di questo contratto, stipulato dal **lavoratore** con l'**agenzia di *outplacement*** e con un rappresentante del **servizio pubblico**.

contenuto del contratto di ricollocazione

a) il principio di disponibilità ragionevole

«L'attivazione di un servizio di **assistenza intensiva** per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, **compatibilmente con la domanda** espressa dal mercato del lavoro nella zona»

contenuto del contratto di ricollocazione *(segue)*

b) impegno a collaborare a tempo pieno o parziale

«La disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale una **quantità di tempo almeno corrispondente** al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira»

contenuto del contratto di ricollocazione (*segue*)

c) disponibilità per il lavoro concretamente ottenibile

«La disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, **compatibilmente con le possibilità** che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge»

contenuto del contratto di ricollocazione *(segue)*

d) ruolo del tutor

«L'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il **controllo dell'adempimento** da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b e c»

contenuto del contratto di ricollocazione (*segue*)

e) il disoccupato non paga

«La **gratuità** del servizio per la persona interessata»

(il corrispettivo dell'agenzia è corrisposto per mezzo del **voucher** regionale: v. comma 4)

contenuto del contratto di ricollocazione (segue)

f) la sanzione per l'inadempiente

«L'obbligo per il tutor di **comunicare alla DPI l'eventuale inadempimento** rilevante degli oneri di cui alle lettere *b* e *c*, ai fini della **riduzione o sospensione del trattamento** di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata»

contenuto del contratto di ricollocazione (segue)

g) l'arbitrato

«La facoltà della persona interessata di **impugnare** la comunicazione di cui alla lettera *f*, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la **procedura arbitrale** di cui al comma 4»

Comma 4: disciplina della procedura arbitrale

- nessun vincolo procedurale, tranne la corretta costituzione del contraddittorio
- decisione entro **15 giorni**
- sentite le parti, l'arbitro decide secondo **ragionevolezza** ed **equità**, considerando le condizioni del mercato del lavoro locale
- lodo **immediatamente esecutivo**

Comma 5: il *voucher*

«Il corrispettivo del servizio, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità **commisurata alla difficoltà di ricollocazione** della persona disoccupata, articolato in **una parte fissa e una parte correlata** al conseguimento del risultato positivo»

(vedi un esempio di differenziazione nella slide seguente)

Un esempio dei criteri di differenziazione del *voucher*

La **facilità/difficoltà di rioccupazione** di ciascuna persona si misura mediante un punteggio basato su

- **età**
- **scolarizzazione** e conoscenza della lingua
- **esperienze** di lavoro compiute
- durata del periodo di **disoccupazione**
- eventuali **handicap** fisici o sociali

secondo criteri concordati con le agenzie, come in Olanda, e **si commisura il *voucher*** al punteggio.

Comma 6: se partecipa anche la datrice di lavoro

Al contratto di ricollocazione può partecipare anche **l'impresa che abbia licenziato** la persona da ricollocare. In questo caso l'impresa può impegnarsi:

- a **integrare il voucher** , e/o
- a integrare **il trattamento di disoccupazione**

Comma 7: l'incentivo per gli addetti e l'*employment subsidy*

La DGR può prevedere che quanto si risparmia sul trattamento di disoccupazione vada ad alimentare a un fondo destinato

- per **un quarto** a **premiare gli addetti** al CPI
- per **tre quarti** a coprire temporaneamente in tutto o in parte l'eventuale **differenza di reddito** tra vecchio e nuovo lavoro

Un'osservazione conclusiva

Con il contratto di ricollocazione si attivano gli **incentivi efficaci** di cui si è detto all'inizio:

- **per il lavoratore** a essere disponibile per la più rapida ripresa dell'attività lavorativa
- **per l'agenzia di *outplacement*** a operare in modo efficace
- **per la ex-datrice di lavoro** (se partecipa) a cooperare per accelerare l'operazione
- **per la nuova impresa:** *l'empl. subsidy*

Grazie per l'attenzione

queste *slides* possono essere scaricate
dal sito www.pietroichino.it